



MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19

A VALERE DEL POC SICILIA 2014/2020

AI SENSI DELL'ART.9, COMMA 2, DELLA L.R 12 MAGGIO 2020, N.9

E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 574 DEL 15/12/2020

CIP 2017POCSICILIA1/10/9.1/7.1.1/0063

CUP E79J21001330002

D.D.G. n. 129 del 01 febbraio 2021



COMUNE DI SUTERA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI BENI DI PRIMA NECESSITA' A FAMIGLIE BOSOGNOSE

Approvata con Determina Dirigenziale n.121 del 10 Marzo 2021

ART. 1

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo di Buoni Spesa Comunali per l'acquisto di beni di prima necessità (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, BOMBOLE DEL GAS, PASTI PRONTI) presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Si da atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente di beni.

ART. 2

I buoni spesa, stampati a colori del valore di **euro 25,00 (venticinque)** cadauno sono rilasciati dal Comune di Sutera e potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio commerciale convenzionato entro la fine del mese di **MAGGIO 2021**.

ART. 3

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di emissione regolare fattura elettronica fuori campo iva ai sensi dell'art.2 comma 3, lett. a) del D.P.R. n.

633/72), oltre che a presentazione al Comune di apposito prospetto riepilogativo con allegati buoni spesa **in originale** timbrati e vidimati dalla ditta, unitamente a copia di documento commerciale non riscosso di dettaglio di prodotti acquistati, a condizione che la ditta sia in regola con il DURC ed adempimenti Equitalia.

I buoni predetti sono nominativi, i numeri progressivamente oltre che timbrati e vidimati dal Comune e possono essere utilizzati esclusivamente dalla persona titolare degli stessi.

E' in capo al personale dell'esercizio commerciale l'obbligo di accertare che il presentatore del buono corrisponda con il titolare stesso.

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo del Comune entro la fine del mese successivo alla scadenza di buoni.

Si provvederà alla liquidazione della fattura elettronica, previa verifica della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico su c.c. dedicato entro 30 giorni dalla fatturazione.

Art. 4

I buoni spesa sono cumulabili, personali, non trasferibili, né cedibili a terzi e non convertibili in denaro contante e non danno diritto a ricevere resto in denaro. Ove l'importo dell'acquisto effettuato dal Beneficiario sia superiore al valore nominale del Buono Spesa, questi è tenuto ad integrare il corrispettivo complessivamente spettante all'esercente mediante corresponsione a quest'ultimo della differenza in denaro.

Art. 5

Con il buono spesa possono essere acquistati esclusivamente prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

- Prodotti alimentari e bevande analcoliche;
- Beni di prima necessità (farmaci e prodotti sanitari);
- Prodotti per la pulizia della casa;
- Prodotti per l'igiene personale;
- Dispositivi di protezione individuale;
- Bombole di gas;

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono stesso da parte dell'utente verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

Art. 6

La presente convenzione decorre dalla data sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il periodo di emergenza epidemiologica.

Art. 7

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 8

L'Amministrazione Comunale può effettuare controlli sul corretto utilizzo di buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per i prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.5 così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

Art. 9

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Caltanissetta.

Art. 10

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede del Comune di Sutera;

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di SUTERA

L'Esercizio Commerciale
